



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 22 del 22/03/2018 della Giunta Comunale.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi e resistere avverso l'atto di citazione in appello promosso dal sig. Ciulla Giuseppe avverso la sentenza n. 418/17 R. Sent. emessa dal Giudice del Tribunale di Enna nella causa n. 79/13 R.G. , avente ad oggetto: "Opposizione a Decreto Ingiuntivo".**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	Anziano
Bevilacqua	Luana		
Patti	Giovanni		

Sono assenti:

Salvaggio	Alessandro
-----------	------------

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi e resistere avverso l'atto di citazione in appello promosso dal sig. Ciulla Giuseppe avverso la sentenza n. 418/17 R. Sent. emessa dal Giudice del Tribunale di Enna nella causa n. 79/13 R. G., avente ad oggetto: "Opposizione a Decreto Ingiuntivo".**

## **IL CAPO DEL I SETTORE**

**Premesso** che il Giudice, con Sentenza n. 418/17 R. Sent., emessa nella causa n. 79/2013 R. G., avente ad oggetto "Opposizione a Decreto Ingiuntivo", ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Barrafranca e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Enna n. 381/2012 D. I. e n. 12229/2012 R. G. emesso su istanza ed in favore di Ciulla Giuseppe;

**Preso atto** che il Sig. Ciulla Giuseppe ha presentato l'atto di citazione in appello avverso la sentenza de qua, notificato, in data 26/01/2018, all'Avv. Asaro Rosario, quale procuratore e difensore del Comune di Barrafranca nel primo grado del giudizio;

**Visto** l'allegato atto, con il quale il Sig. Ciulla Giuseppe cita il Comune di Barrafranca a comparire dinnanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta all'udienza fissata per il 20/06/2018 con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 381/2012 con svalutazione ed interessi fino al soddisfo;
- condannare il Comune di Barrafranca, ex art. 96 c.p.c, al pagamento dei danni da liquidarsi equitativamente, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;

**Vista** l'allegata nota Prot. 2686 del 01/003/2018, con la quale il Capo del V Settore, Arch. F. Costa, nel prendere atto della relazione del nostro procuratore e difensore acquisita al Prot. n. 2424 del 23/02/2018, condividendone le motivazioni, invita il Responsabile del Servizio Contenzioso "*a volersi attivare per la tutela legale dell'Ente nel procedimento in oggetto indicato*";

**Ritenuto** opportuno dare seguito alla sopra citata richiesta;

**Considerato** che appare senza dubbio utile, opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della assistenza dell'avv. Rosario Asaro, che si è dichiarato disponibile, anche per l'appello, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che ha del contenzioso, avendo seguito il precedente grado di giudizio;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

**Considerato** che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.*";
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*";
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

**Visto** l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

**Preso atto** che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

**Preso atto** che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Barrafranca;

**Visto e richiamato** l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

**Atteso** che si tratta di spesa necessaria al fine di evitare danni all'Ente

### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a resistere e costituirsi innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta avverso il ricorso presentato dal sig. Ciulla Giuseppe per ottenere la riforma della sentenza n. 418/17 R. Sent. emessa dal Giudice del Tribunale di Enna nella causa n. 79/13 R. G. , avente ad oggetto: "Opposizione a Decreto Ingiuntivo";
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, all'Avv. Rosario Asaro, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che ha del contenzioso, avendo seguito il precedente grado di giudizio e nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Barrafranca, li 21-03-2018

**IL CAPO DEL I SETTORE**


### PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere [firma]

Barrafranca, li 21-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

## UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere .....  ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

Indi,

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;  
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Autorizzazione al Sindaco a costituirsi e resistere avverso l'atto di citazione in appello promosso dal sig. Ciulla Giuseppe avverso la sentenza n. 418/17 R. Sent. emessa dal Giudice del Tribunale di Enna nella causa n. 79/13 R. G., avente ad oggetto: “Opposizione a Decreto Ingiuntivo”** nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Sig. Giuseppe Vetriolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

PER: **CIULLA GIUSEPPE**, nato il 30.05.1979 a Palermo, residente in Barrafranca Via Gen. Vicari nr. 12 (C.F. CLLGPP79E30G273E), domiciliato in Barrafranca in Via F. Cavallotti nr. 50 presso lo studio dell'avv. Alessandro Messina (C.F. MSSLSN51M10A676Z), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa responsiva, con nr. Di fax 0934.465239 e pec: [alessandro.messina@avvocatienna.legalmail.it](mailto:alessandro.messina@avvocatienna.legalmail.it)

-Appellante-  
Contro: **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Barrafranca alla Via Itria nr. 18, presso lo studio dell'avv. Asaro Rosario.

-Appellato -  
Avverso la sentenza nr. 418/2017 del Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera, pubblicata il 29.06.2017, mai notificata, emessa nel giudizio civile nr. 79/2013 R.G..

Premessa

Con atto di citazione del 14.01.2013 il Comune di Barrafranca chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nr. 381/12 per nullità del disciplinare di incarico per la mancanza, in capo al professionista, dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico affidatogli ed in via subordinata la riduzione della somma ingiunta.

Il convenuto, costituitosi regolarmente, contestava la fondatezza dell'opposizione in fatto e diritto chiedendone il rigetto e, ritenuta la temerarietà della lite, chiedeva la condanna del Comune ex art. 96 c.p.c.

Espletata l'istruttoria la causa veniva posta in decisione cui seguivano le comparse autorizzate ex art. 190 cpc. Il Giudicante con ordinanza dell'11.02.2016 rimetteva la causa sul ruolo per "nullità del contratto", rilevata d'ufficio, per il mancato rispetto del vincolo di copertura finanziaria.

Le parti depositavano le proprie osservazioni e precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione.

Il Giudice adito con la sentenza su indicata ha statuito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la nullità del contratto per mancato rispetto del vincolo di copertura finanziaria.

Richiamate preliminarmente, tutte le difese in atti del procedimento di primo grado che qui si intendono come ritrascritti, osserva che la sentenza *de quo* è ingiusta per i seguenti

Motivi

Il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie.

L'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del laboratorio musicale denominato "Palagiovani" viene conferito al Ciulla il 13.12.2010 e quindi successivamente al D.D.G. nr. 1350 del 10.11.2009 che finanzia l'opera ed, in particolare, prevede il finanziamento delle somme a disposizione dell'amministrazione tra cui la voce "competenze tecniche" indicata in € 67.265,45.

Detto decreto nomina il Sindaco funzionario delegato ai sensi dell'art. 13 comma 3, della L.R. 47/77 (norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) ed all'art. 3 autorizza l'emissione di appositi ordini di accreditamento nei confronti del Sindaco pro-tempore del Comune di Barrafranca... previo il rilascio da parte dello stesso di apposita dichiarazione di spendibilità.

La sentenza impugnata non tiene conto del fatto che, essendo così congegnata la spendita delle somme finanziate non c'è – ne poteva esserci – l'iscrizione del suddetto finanziamento nel bilancio di previsione del Comune, neppure tra le cd partite di giro, atteso che le superiori somme non transitano nel conto di tesoreria unica comunale (cfr certificato del responsabile del servizio finanziario allegato).

A conferma di quanto sopra vedasi il parere di regolarità contabile espresso favorevolmente sulla perizia di variante approvata con G.M. n. 87 del 13.07.2011 (alligato 3 memoria dell'11.03.2016) con il quale il responsabile di ragioneria e del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria non su un capitolo di bilancio ma con la dicitura "spesa a carico della Regione".

Pertanto non potendo esserci una imputazione della spesa a favore del Ciulla in un capitolo del bilancio comunale, deve ritenersi sufficiente per il rispetto del vincolo di copertura finanziaria il riferimento nella determina sindacale di conferimento di incarico del 13.12.2010 con cui "si da atto che le somme necessarie per il pagamento delle competenze tecniche sono comprese tra le somme a disposizione dell'amministrazione del progetto finanziato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile con D.D.G. nr. 1350 del 10.11.2009".

E' stato altresì rispettato l'obbligo di indicazione della spesa nel disciplinare di incarico all'art. 3 (cfr alligato nr. 5 atto di citazione).

Per quanto sopra, dunque, errata è l'affermazione della sentenza impugnata di nullità del contratto per il mancato rispetto del vincolo di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lvo nr. 267/2000.

E' evidente nel nostro caso, che le modalità procedurali – obbligo di indicare l'ammontare della spesa e mezzi per farvi fronte – sono stati rispettati. Manca soltanto l'obbligo di registrazione del relativo impegno contabile sul capitolo del bilancio comunale perché –come detto- non c'è, ne poteva esserci, l'iscrizione del finanziamento nel bilancio comunale.

La sentenza Cassazione S.U. nr. 12195/2005 –richiamata dal Giudicante – che afferma la nullità del contratto, conseguenziale alla nullità della delibera in quanto carente della previsione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte in violazione dell'art. 1418 C.C. in quanto le prescrizioni di cui sopra sono sanzionate a pena di nullità testuale, si riferisce alla normativa precedente all'art. 191 D.L.vo nr. 267/2000.

Il legislatore con la predetta norma non ha più sanzionato testualmente la nullità della delibera carente dei presupposti ed ha realizzato una frattura del nesso di immedesimazione organica ponendo *ex lege* l'obbligazione di pagamento esclusivamente a carico dell'amministratore o funzionario e ciò al fine di escludere l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 CC contro l'Ente.

Pertanto, non trattandosi di nullità testuale, non può invocarsi la violazione di norme imperative ex art. 1418 comma 1 CC, per cui nel caso di inosservanza delle modalità procedurali si può fare valere l'annullabilità del contratto –ad istanza di parte- con conseguente responsabilità del funzionario. Nel caso che ci occupa la nullità è stata erroneamente dichiarata d'ufficio.

La sentenza Cassazione S.U. nr. 26657 del 18.12.2014 –pure citata dal Giudicante- concerne la questione della validità o meno dei contratti di prestazione d'opera professionale stipulati dagli enti pubblici territoriali nei quali il pagamento del compenso dovuto al professionista sia condizionato (cd clausola di copertura finanziaria) al finanziamento dell'opera la cui progettazione costituisce oggetto dell'incarico conferito.

Nel nostro caso il contratto non è condizionato alla concessione del finanziamento, in quanto questo già esiste ed in riferimento ad esso è successivamente stipulato il contratto.

E' soltanto l'accreditamento delle somme che viene effettuato "previo rilascio da parte del Sindaco di apposita dichiarazione di spendibilità".

Trattasi –in questo caso- di condizione postuma alla conclusione del contratto che non può costituire vizio del procedimento ai sensi dell'art. 191 D.L.vo citato, per cui non può invocarsi la frattura del nesso di immedesimazione organica ed il contratto è certamente e legittimamente riferibile al Comune.

Invero formatasi ritualmente la volontà dell'Ente nella delibera di incarico –rispettosa del salvaguardia della ratio sottesa all'art. 191 del citato D.L.vo- il contratto produce l'obbligazione dell'Ente di corrispondere le competenze al professionista.

In definitiva nel caso che ci occupa non esistono vizi del procedimento di affidamento dell'incarico da cui si possa far discendere la nullità o annullabilità del contratto.

Esiste, invece, una volontà, inspiegabilmente inespressa, dell'Ente di non consentire il pagamento di quanto legittimamente spettante per l'opera prestata non avendo attivato la richiesta di spendibilità.

All'uopo si evidenzia che:

1) i lavori sono stati ultimati il 17.10.2011;

STUDIO LEGALE  
AVV. ALESSANDRO MESSINA  
AVV. FRANCO PUZZO

- 2) la parcella vistata con relativa fattura è stata presentata il 22.11.2011;
- 3) la raccomandata del 29.08.2012 e successiva diffida dell'11.10.2012 non hanno prodotto effetto alcuno;
- 4) il decreto ingiuntivo del 21.11.2012;
- 5) l'atto di citazione del 14.01.2013;
- 6) la richiesta di spendibilità del 1.07.2013 (alligato 2 memoria dell'11.03.2016).

Per il dedotto ed il deducibile il Sig. Ciulla, *ut supra* rappresentato e difeso propone formalmente appello avverso la suindicata sentenza e per l'effetto

#### Cita

Il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. Asaro Rosario, sito in Barrafranca alla Via Itria nr. 18, a comparire innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 20 giugno 2018 ore di rito, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme dell'art. 166 cpc, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma cpc dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

#### Conclusioni

Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, *adversis reiectis*, in riforma dell'impugnata sentenza

- 1) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 381/2012 con svalutazione ed interessi fino al soddisfo;
- 2) Condannare il Comune di Barrafranca ex art. 96 cpc al pagamento dei danni da liquidarsi equitativamente;
- 3) Vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.

*Salvis iuribus*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è inferiore ad € 26.000,00 e pertanto il contributo è di € 355,50.

Deposita:

- 1) fascicolo di primo grado;
- 2) copia autentica sentenza impugnata;
- 3) certificazione del responsabile del servizio finanziario.

Barrafranca, 24.01.2018

Avv. Alessandro Messina



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

SEDE MUNICIPALE - Piazza Regina Margherita - Cap. 94012 - Barrafranca  
Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429180862 - Tel. 0934-496011 Fax 0934-467561

Ufficio Tecnico - Settore V -

Governance - Lavori Pubblici - Programmazione e Politiche Comunitarie

Barrafranca 1 marzo 2018

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
D.ssa G. Crescimanna

N. Prot. : 0002686  
Data Prot. : 01-03-2018 10:45:52  
Tipo Reg. : Uscita  
Cod. AOO : c\_a676\_aoo  
Den. Amm. : Comune di Barrafranca

e p. c.

Sindaco  
Prof. Fabio Accardi

Ass. Al Contenzioso  
LORO SEDI



OGGETTO: Proc. Civ. n. 79/2013 R.G. (Comune di Barrafranca c/ Ciulla Giuseppe) - attivazione tutela per costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Facendo seguito alla nota introitata all'Ente con prot. n. 2424 del 23/02/2018, ravvisandone i motivi per la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, come anche provato dal difensore dell'Ente Avv. Asaro Rosario, si invita la S. V. a volersi attivare per la tutela dell'Ente nel procedimento in oggetto indicato.

Distinti saluti

Il Capo Settore  
Arch. Francesco Costa

